

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 171

6 agosto 2007

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

### TUTELA DEL PATRIMONIO DI RAZZE E VARIETÀ LOCALI DI INTERESSE AGRARIO DEL TERRITORIO EMILIANO-ROMAGNOLO

Oggetto consiliare n. 2786

## RELAZIONE

Con il presente disegno di legge la Regione Emilia-Romagna promuove e tutela il patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario.

La proposta ha lo scopo di salvaguardare le risorse genetiche autoctone a rischio di erosione e la titolarità delle comunità locali sulle razze e varietà, espressioni del territorio e della cultura locale.

L'impianto del testo della proposta è funzionale alla conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio genetico agrario locale.

In particolare, la Regione intende dare attuazione al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, in coerenza all'articolo 3 (Politiche ambientali) dello Statuto regionale.

Al fine di perseguire gli obiettivi sopracitati, sono preordinati più strumenti, funzionalmente legati tra loro:

- il repertorio regionale in cui, previo parere favorevole di una apposita Commissione tecnico-scientifica, vengono iscritte e catalogate le risorse genetiche tutelate;
- la conservazione ex situ delle risorse genetiche (banca del germoplasma) in cui confluiscono le accessioni iscritte nel repertorio regionale e che è preordinata allo svolgimento di tutte le operazioni necessarie alla conservazione "ex situ";
- gli agricoltori custodi, persone fisiche svolgenti una funzione di pubblico interesse, che provvedono alla conservazione in situ del germoplasma a rischio di erosione iscritto nel repertorio;
- la rete di conservazione e sicurezza, comprendente gli agricoltori custodi ed i soggetti affidatari della conservazione ex situ delle risorse genetiche (Banca del germoplasma), che costituisce una struttura di collegamento tra più soggetti accomunati dal compito di mantenere in vita il patrimonio naturale di interesse agrario emiliano-romagnolo ed a garantire l'uso durevole del germoplasma.

Dalla specificità degli oggetti della proposta, deriva l'esigenza di disciplinare con strumenti normativi meno rigidi della legge quegli aspetti che, per la loro valenza tecnica, e per i connessi profili procedurali e organizzativi, possono essere oggetto di frequente aggiornamento in relazione al progresso scientifico e al mutamento del quadro di riferimento normativo, che contempla anche fonti sovranazionali. Per questo, si è operato un rinvio puntuale a un atto deliberativo della Giunta regio-

nale che definisca i criteri di attuazione, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Relativamente, infine, al contesto normativo di riferimento, la proposta cerca di contemperare al massimo grado il carattere innovativo della disciplina con il rigoroso rispetto dei limiti di competenza legislativa regionale e di raccordarsi, altresì, in modo armonico alla legislazione vigente.

Il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche è stato ratificato dallo Stato con Legge 101 del 6 aprile 2004 ed è entrato in vigore il 29 giugno dello stesso anno.

L'articolo 3 della legge nazionale di ratifica pone in capo alle Regioni l'attuazione e l'esecuzione del Trattato, tra i cui obiettivi si evidenziano:

- a) la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;
- b) la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dalla loro utilizzazione al fine di perseguire un'agricoltura sostenibile;
- c) la sicurezza alimentare in conformità alla Convenzione sulla diversità biologica di Rio de Janeiro.

Di fatto è quindi demandato alle Regioni il riconoscimento di diritti sanciti dal Trattato internazionale.

L'articolo 1 del presente disegno di legge enuncia le finalità generali che la Regione Emilia-Romagna intende perseguire: preservare e tutelare il patrimonio di razze e varietà locali. L'obiettivo di conservazione è collegato a ragioni economiche, scientifiche e culturali.

L'opportunità di proteggere le risorse genetiche locali dal rischio di erosione assume un significato che trascende le esigenze della ricerca scientifica per caricarsi di connotazioni sociali ed economiche. Sono inoltre enunciate le tipologie di attività che la Regione Emilia-Romagna intende svolgere, sia direttamente che indirettamente, al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio di razze e varietà locali del proprio territorio.

Per fornire un orientamento in ordine alle attività e alle iniziative che di volta in volta si ritiene necessario promuovere, sono previsti appositi programmi d'intervento, volti alla conservazione tutela e valorizzazione delle varietà e razze locali di interesse agrario, con particolare riguardo a quelle a rischio di erosione genetica.

L'articolo 2 definisce quelle che ai fini della legge possono considerarsi "risorse genetiche indigene". Si enumerano dunque non solo specie, razze, varietà, popolazioni, ecotipi e cloni originari del territorio emiliano-romagnolo, cioè autoctoni, ma anche quelli di origine esterna (alloctoni), purché presenti nel territorio regionale da un periodo di tempo definito semplicemente "lungo" ma sufficiente all'integrazione nell'agricoltura e nell'allevamento della regione. Vengono prese in considerazione infine quelle originarie dell'Emilia-Romagna ma attualmente scomparse dal territorio regionale e presenti in orti botanici, allevamenti o centri di ricerca di altre Regioni o Paesi. Vengono altresì richiamate le definizioni contenute nell'articolo 2 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. Viene infine definito "l'ambito locale" di una risorsa genetica.

L'articolo 3 attiene al patrimonio delle risorse genetiche di cui sono titolari le comunità locali, al cui interno debbono essere equamente distribuiti i benefici, così come previsto dall'articolo 8j, della convenzione di Rio de Janeiro sulla Biodiversità (1992), ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124 e dall'articolo 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

L'articolo 4 prevede l'approvazione di linee guida di intervento per le attività inerenti la tutela delle risorse genetiche di interesse agrario.

L'articolo 5 disciplina l'istituzione del repertorio volontario regionale delle risorse genetiche, suddiviso in una sezione animale ed in una vegetale, evidenziando in particolare l'esigenza di organizzarlo secondo criteri che consentano la confrontabilità con analoghi strumenti esistenti a livello nazionale ed internazionale.

L'articolo 6 descrive la procedura da seguire per giungere, in base al parere di una apposita Commissione tecnico-scientifica, all'iscrizione di una razza o varietà locale nel repertorio regionale e contiene un rinvio, nel comma 4, all'atto deliberativo della Giunta regionale di attuazione che avrà il compito di dettagliare modalità e procedure per l'iscrizione medesima.

L'articolo 7 definisce le funzioni ed i compiti della Commissione tecnico-scientifica in merito alle risorse genetiche locali.

L'articolo 8 riguarda la conservazione ex situ delle risorse genetiche e ne prevede l'affidamento a soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza. Tale conservazione, sul territorio, assume la configurazione di una "banca locale del germoplasma", finalizzata a garantire la sopravvivenza delle razze e varietà locali attraverso il metodo della "conservazione delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura al di fuori del loro ambiente naturale".

Il comma 4 dell'articolo 8 istituisce un collegamento tra le strutture per la conservazione ex situ ed il Repertorio, stabilendo che tutte le accessioni iscritte nel Repertorio confluiscono in queste ultime, quindi di tutto il materiale catalogato nelle due sezioni del Repertorio, e per tale ragione certamente "locale", esisterà un "campione" concreto nella banca che opererà affinché lo stesso si conservi puro ed inalterato.

Le modalità di funzionamento e gestione delle strutture per la conservazione ex situ saranno definite nei criteri attuativi approvati dalla Giunta regionale come previsto all'articolo 12.

L'articolo 9 contiene la definizione di "agricoltore custode". Questa figura è definita come colui che provvede alla conservazione in situ e/o "on farm" delle varietà e razze locali in via d'estinzione. I commi 2 e 3 demandano all'atto deliberativo della Giunta regionale di attuazione la definizione dei criteri per il conferimento dell'incarico di agricoltore custode e dei compiti ad esso affidati, l'iscrizione in apposito elenco regionale, le modalità di riconoscimento di eventuali corrispettivi per attività prestate dal coltivatore medesimo.

L'articolo 10 istituisce la "Rete di conservazione tutela e salvaguardia". Essa è concepita prima di tutto come un "luogo" dove si sostanzia la garanzia dell'"uso durevole" delle risorse genetiche agrarie.

I soggetti partecipanti alla "Rete" sono le strutture per la conservazione ex situ (banca regionale del germoplasma), di cui all'articolo 8, gli agricoltori custodi, di cui all'articolo 9, e altri soggetti pubblici e privati interessati alla valorizzazione delle risorse genetiche legate a specifici ambiti territoriali. Questi soggetti svolgono l'attività di conservazione delle varietà locali a rischio di estinzione sia ex situ (banca regionale del germoplasma) che in campo (in situ) e rimettono in circolazione, nell'ambito della "Rete", le sementi ed il materiale di moltiplicazione di tali varietà.

Le modalità di adesione alla "Rete" saranno disciplinate nei criteri attuativi della legge.

Inoltre, poiché chi svolge attività nella "Rete" compie inevitabilmente attività di selezione genetica, si potrebbero verificare casi di deposito di domande di brevetto o di privativa varietale. In questi casi la Regione dovrà dare preventiva autorizzazione, in base a quanto previsto al comma 4.

L'articolo 11 disciplina la moltiplicazione e la diffusione del materiale genetico in conformità alla normativa fitosanitaria regionale ed a quanto stabilito dall'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2004 n. 3. Inoltre, autorizza la circolazione e diffusione delle risorse genetiche autoctone all'interno della "Rete" in modica quantità, secondo le modalità definite con l'atto deliberativo di cui all'articolo 12.

L'articolo 12 dispone che l'atto deliberativo della Giunta regionale di attuazione venga approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 13 contiene la norma di trattamento di dati personali.

L'articolo 14 prevede la norma finanziaria.

**PROGETTO DI LEGGE****INDICE****CAPO I – Finalità e norme generali**

- Articolo 1 – Finalità  
 Articolo 2 – Definizioni ed ambiti applicativi  
 Articolo 3 – Patrimonio delle risorse genetiche  
 Articolo 4 – Linee guida di intervento

**CAPO II – Repertorio regionale ed altri strumenti di conservazione, tutela e salvaguardia**

- Articolo 5 – Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche agrarie  
 Articolo 6 – Iscrizione al repertorio regionale  
 Articolo 7 – Funzione e composizione della Commissione tecnico-scientifica  
 Articolo 8 – Conservazione ex situ delle risorse genetiche  
 Articolo 9 – Agricoltori custodi  
 Articolo 10 – Rete di conservazione tutela e salvaguardia  
 Articolo 11 – Moltiplicazione e diffusione di materiale genetico  
 Articolo 12 – Criteri di attuazione

**CAPO III – Disposizioni finali**

- Articolo 13 – Trattamento di dati personali  
 Articolo 14 – Norma finanziaria

**CAPO I**  
**Finalità e norme generali**

Articolo 1  
*Finalità*

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge del 6 aprile 2004 n. 101 (Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura), la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle politiche di sviluppo, promozione e salvaguardia degli agroecosistemi locali e delle produzioni di qualità, favorisce e promuove la tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario, al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione delle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura caratteristiche del proprio territorio.

2. Le varietà e le razze locali appartengono al patrimonio naturale di interesse agrario e zootecnico dell'Emilia-Romagna.

3. La Regione Emilia-Romagna promuove e garantisce l'utilizzazione collettiva del patrimonio di varietà e razze locali di interesse agrario, ovvero delle risorse genetiche autoctone, attraverso la Rete di conservazione tutela e salvaguardia di cui all'articolo 10.

4. La Regione assume iniziative dirette e favorisce iniziative pubbliche e private volte alla conservazione, tutela e valorizzazione delle varietà e razze locali di interesse agrario, con particolare riguardo per quelle a rischio di erosione.

5. La Regione, mediante appositi programmi d'intervento, stabilisce e incentiva le attività e le iniziative di cui al comma 4, determina i criteri e le modalità di attuazione.

Articolo 2  
*Definizioni ed ambiti applicativi*

1. Ai fini della presente legge sono considerate risorse genetiche indigene di interesse agrario:

- a) razze, varietà, popolazioni, ecotipi e cloni autoctoni del territorio emiliano-romagnolo;
- b) razze, varietà, popolazioni, ecotipi e cloni che, seppure di origine esterna al territorio emiliano-romagnolo sono stati introdotti da lungo tempo e si sono integrati tradizionalmente nella agricoltura regionale;
- c) razze, varietà, popolazioni, ecotipi e cloni di cui alle lettere precedenti, attualmente scomparse dal territorio regionale e conservate in orti botanici, allevamenti, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private, università e centri di ricerca anche di altre Regioni o Paesi, per le quali esiste un interesse a favorirne la reintroduzione.

2. Ai fini della presente legge valgono le definizioni contenute nell'articolo 2 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. Per conservazione in situ si intende anche la conservazione delle risorse genetiche in azienda (on farm).

3. Ai fini della presente legge, per ambito locale si intende la parte del territorio regionale in cui è, o era, presente una determinata risorsa genetica.

4. Con la deliberazione di Giunta di cui all'articolo 12 sono definiti i criteri in base ai quali le risorse genetiche indigene di cui al comma 1, possono essere definite a rischio di erosione genetica.

Articolo 3  
*Patrimonio delle risorse genetiche*

1. Fermi restando i diritti degli agricoltori su ogni pian-

ta o animale iscritti nel Repertorio di cui all'articolo 5, la Regione riconosce il patrimonio di conoscenze, innovazioni e pratiche delle comunità locali, rilevanti per la conservazione e la valorizzazione delle diversità biologiche presenti nel territorio, ne promuove una più vasta applicazione anche con il consenso dei detentori di tale patrimonio, favorisce l'equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e pratiche all'interno delle medesime comunità locali, in attuazione dell'articolo 8j della Convenzione di Rio sulla Biodiversità (1992), ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124 e dell'articolo 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura ratificato dall'Italia con legge 6 aprile 2004, n. 101.

#### Articolo 4

##### *Linee guida di intervento*

1. La Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 7, approva linee guida di intervento per le attività inerenti la tutela delle risorse genetiche di interesse agrario.
2. Sulla base delle linee guida di cui al comma 1, la Regione:
  - a) provvede, tramite affidamento a soggetti pubblici o privati di comprovata esperienza, allo studio ed al censimento su tutto il territorio regionale della biodiversità animale e vegetale di razze e varietà locali di interesse agrario;
  - b) favorisce iniziative a carattere pubblico e privato tendenti alla conoscenza alla tutela ed alla conservazione della biodiversità indigena di interesse agrario, alla diffusione delle conoscenze e delle innovazioni per l'uso e la valorizzazione delle varietà e razze locali, in particolare quelle soggette a rischio di erosione genetica;
  - c) definisce iniziative specifiche e prioritarie volte alla tutela, al miglioramento ed alla valorizzazione delle varietà e razze locali, nonché alla loro riproduzione e messa a disposizione degli agricoltori custodi.

#### CAPO II

### **Repertorio regionale ed altri strumenti di conservazione, tutela e salvaguardia**

#### Articolo 5

##### *Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche agrarie*

1. Al fine di consentire la tutela delle risorse genetiche indigene, è istituito il Repertorio volontario regionale, suddiviso in sezione animale e vegetale, al quale sono

iscritte razze, varietà, popolazioni, ecotipi e cloni di interesse regionale di cui all'articolo 2.

2. Il Repertorio regionale è organizzato secondo criteri e caratteristiche che consentono l'omogeneità e la confrontabilità con analoghi strumenti eventualmente esistenti a livello nazionale ed internazionale.

3. Il Repertorio delle risorse genetiche è pubblico, è gestito dalla Direzione generale competente in materia di agricoltura ed è consultabile anche attraverso strumenti informatici e telematici.

#### Articolo 6

##### *Iscrizione al Repertorio regionale*

1. Possono fare proposte di iscrizione enti ed istituzioni scientifiche, enti pubblici, associazioni, organizzazioni private e singoli cittadini. Alla proposta di iscrizione deve essere allegata una scheda tecnica corredata di tutta la documentazione a supporto della richiesta avanzata relativa a ciascuna risorsa genetica.
2. La Regione può, altresì, provvedere direttamente alla iscrizione di risorse genetiche autoctone al Repertorio, avvalendosi per la redazione delle relative schede della collaborazione di esperti di comprovata esperienza nel settore.
3. L'iscrizione è comunque subordinata all'istruttoria ed al parere favorevole della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 7.
4. Con la deliberazione di Giunta di cui all'articolo 12 sono disciplinate le modalità e le procedure per l'iscrizione al Repertorio.

#### Articolo 7

##### *Funzioni e composizione della Commissione tecnico-scientifica*

1. La Commissione tecnico-scientifica è organo consultivo e propositivo della Giunta Regionale. Essa ha il compito di:
  - a) esprimere parere in merito all'iscrizione e alla cancellazione dal Repertorio regionale delle risorse genetiche di cui all'articolo 5, in base ai criteri definiti dalla deliberazione di Giunta di cui all'articolo 12;
  - b) esprimere parere sulle linee guida di intervento di cui all'articolo 4;
  - c) proporre le priorità e le tipologie di intervento relative alle risorse genetiche.
2. La Commissione tecnico-scientifica, coordinata dalla struttura regionale competente, è istituita con apposito atto della Giunta regionale. Essa è composta da:

- a) due funzionari della Direzione generale Agricoltura esperti della materia, di cui uno con funzioni di presidente;
- b) un esperto di agrobiodiversità;
- c) tre esperti del settore vegetale;
- d) due esperti del settore zootecnico;
- e) un esperto di conservazione di risorse naturali.

3. La Commissione, in base alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale), si dota di apposito regolamento per il suo funzionamento interno.

4. Ai componenti esterni alla Regione è riconosciuto un compenso di Euro 250,00 per seduta, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute nei limiti della normativa vigente. La partecipazione dei dipendenti regionali alla Commissione non comporta oneri a carico della Regione.

#### Articolo 8

##### *Conservazione ex situ delle risorse genetiche*

1. Al fine di garantire la salvaguardia mediante la conservazione ex situ delle varietà e razze locali, la Regione individua appositi soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza nel settore e dotati di idonee strutture tecnico organizzative cui affidare la tutela e la conservazione ex situ delle risorse genetiche iscritte nel Repertorio regionale.

2. L'affidamento e le modalità di funzionamento delle strutture per la conservazione ex situ sono disciplinate dalla deliberazione di Giunta di cui all'articolo 12.

3. I soggetti individuati svolgono tutte le attività dirette a salvaguardare il materiale da loro conservato da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione e distruzione.

4. Nelle strutture individuate ai sensi del comma 2 confluiscono le risorse genetiche indigene iscritte nel Repertorio regionale.

5. Presso la Direzione Generale competente in materia di agricoltura è tenuto il registro pubblico informatizzato delle risorse genetiche presenti nelle strutture che si occupano di conservazione ex situ, consultabile anche attraverso strumenti informatici e telematici.

#### Articolo 9

##### *Agricoltori custodi*

1. Ai fini della presente legge si definisce agricoltore custode colui che provvede alla conservazione in situ o on farm delle varietà e razze locali a rischio di estinzione iscritte nel Repertorio di cui all'articolo 5.

2. Con la deliberazione di Giunta di cui all'articolo 12, sentito il parere della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 7, saranno definiti i criteri per il conferimento dell'incarico di agricoltore custode, i compiti ad esso demandati ed il corrispettivo spettante per le eventuali attività prestate.

3. Gli agricoltori custodi sono iscritti in un apposito Registro pubblico, gestito dalla Direzione generale competente in materia di agricoltura e consultabile anche attraverso strumenti informatici e telematici.

#### Articolo 10

##### *Rete di conservazione tutela e salvaguardia*

1. La Regione istituisce e coordina la rete di conservazione tutela e salvaguardia del germoplasma indigeno, di seguito denominata "Rete", di cui fanno parte di diritto gli agricoltori custodi definiti all'articolo 9 ed i soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 8, che svolgono per conto della Regione la conservazione ex situ delle risorse genetiche.

2. Oltre ai soggetti di cui al comma 1, possono aderire alla Rete Province, Comuni, Comunità montane, Enti parco, istituti sperimentali, centri di ricerca, università, associazioni, agricoltori singoli od in forma associata che siano in possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione di Giunta di cui all'articolo 12.

3. I soggetti aderenti alla Rete svolgono ogni attività diretta a mantenere in vita il patrimonio di risorse genetiche di interesse agrario a rischio di erosione attraverso la conservazione ex situ ed in situ e ad incentivarne la diffusione.

4. Gli aderenti alla Rete che intendono depositare domanda di privativa varietale o brevettuale su di una varietà essenzialmente derivata da una varietà iscritta nel Repertorio oppure su materiale biologico da questa derivante, debbono chiedere preventiva autorizzazione alla Regione.

#### Articolo 11

##### *Moltiplicazione e diffusione di materiale genetico*

1. Al fine di consentire il recupero, il mantenimento e la riproduzione delle risorse genetiche vegetali di cui alla presente legge, i soggetti affidatari della tutela e conservazione ex situ delle risorse genetiche vegetali di cui all'articolo 8, nonché gli agricoltori custodi di cui all'articolo 9, gli istituti sperimentali, i centri di ricerca e le università, che intendono svolgere attività di riproduzione e moltiplicazione di materiale genetico devono atte-

nersi alle normative in materia fitosanitaria e di qualità del materiale da riproduzione, e munirsi dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3 (Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31).

2. Al fine di garantire un uso durevole delle risorse genetiche autoctone è consentita tra gli aderenti alla Rete la circolazione e la diffusione, senza scopo di lucro e in ambito locale, di una modica quantità di materiale genetico, tesa al recupero, mantenimento e riproduzione di varietà locali indigene a rischio di erosione genetica ed iscritte nel Repertorio volontario regionale.

3. Con la deliberazione di Giunta di cui all'articolo 12 è definita la modica quantità con riferimento alla singola varietà.

#### Articolo 12 *Criteria di attuazione*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con proprio atto approva:

- a) i criteri in base ai quali le risorse genetiche indigene di cui all'articolo 2 sono considerate a rischio di erosione genetica;
- b) le modalità e le procedure per l'iscrizione al Repertorio delle risorse genetiche indigene, ai sensi dell'articolo 6;
- c) i criteri in base ai quali la Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 7, esprime parere in merito all'iscrizione ed alla cancellazione dal Repertorio delle risorse genetiche indigene;
- d) le modalità di funzionamento delle strutture per la conservazione ex situ di cui all'articolo 8, nonché le modalità di affidamento delle attività di conservazione alle stesse;
- e) i criteri per il conferimento dell'incarico di conservazione in situ o on farm agli agricoltori custodi di cui all'articolo 9, nonché i compiti ad essi demandati e le modalità di eventuali rimborsi;
- f) i requisiti che devono avere i soggetti di cui all'articolo 10 comma 2, per l'adesione alla "Rete";
- g) la modica quantità con riferimento alla singola varietà di cui all'articolo 11, comma 3.

### CAPO III **Disposizioni finali**

#### Articolo 13 *Trattamento di dati personali*

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale può diffondere, anche per via telematica, i dati relativi alle strutture di conservazione ex situ di cui all'articolo 8, i dati contenuti nel registro degli agricoltori custodi di cui all'articolo 9, nonché i dati relativi ai soggetti aderenti alla Rete di conservazione, tutela e salvaguardia di cui all'articolo 10.

2. I dati oggetto di diffusione sono relativi a nome, cognome, denominazione e sede del soggetto, persona fisica o giuridica, che provvede alla conservazione della risorsa genetica. Per quanto concerne i soggetti pubblici, i dati oggetto di diffusione sono relativi alla denominazione e alla sede dell'Ente e/o Istituzione nonché all'eventuale sede di conservazione della risorsa genetica.

3. La Giunta può, nei limiti, con le modalità e le finalità di cui ai commi precedenti, effettuare operazioni di comunicazione per le finalità di cui al comma 4, articolo 1 della presente legge.

#### Articolo 14 *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte, fatto salvo quanto previsto al comma 2, con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma dell'articolo 37, della legge regionale n. 40 del 2001.

2. Agli oneri conseguenti a quanto disposto al comma 4 dell'articolo 7 si provvede nell'ambito dello stanziamento recato dal Capitolo 10050 "Spese per il funzionamento – compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri esterni alla Regione di consigli, commissioni e comitati – Spese obbligatorie" afferente alla U.P.B. 1.2.1.1.100 "Compensi e rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali" del Bilancio per l'esercizio finanziario 2007 e nell'ambito delle disponibilità previste nel medesimo capitolo dai bilanci degli esercizi successivi.



